

24.02.2011, l'acquisizione dei tabulati e del relativo traffico telefonico – in entrata e in uscita a far data dal 28.02.2009 e fino al 24.02.2011.

L'analisi dei tabulati ha evidenziato che:

conversazioni effettuate con l'utenza _____ - uscenti:

- dal 5 marzo 2009 al 7 agosto 2009 l'utenza è stata utilizzata per inviare esclusivamente SMS a numerose utenze mobili, che da un preliminare esame, risultano essere sempre diverse (sono in corso accertamenti per l'identificazione degli intestatari);
- dall'8 agosto 2009 al 07 febbraio 2010 non vi è traffico;
- dall'8 all'11 febbraio 2010 chiama i seguenti numeri fissi (sono in corso accertamenti per l'identificazione degli intestatari):

-
-
-
-
-
-

- dal 12 febbraio al 18 marzo 2010 non vi è traffico;
- il 19 marzo 2010 chiama l'utenza _____ :

INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
Altrude Rosario	18:13:48	54"	C.so Garibaldi c/o Terminal Vesuviana (Porta Nolana	Napoli via Gussoni, 19 (pzza Carlo III)
Altrude Rosario	18:24:07	11"	C.so Garibaldi c/o Terminal Vesuviana (Porta Nolana	Napoli via Arenaccia, 38

- dal 20 marzo al 24 maggio 2010 non vi è traffico;
- il 25 maggio 2010 chiama l'utenza _____ :

INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
Campochiaro Flora, nata a	09:28:3 6	97"	Via G. Campano, 93 Napoli - Piscinola	Napoli, C.so Novara, 10

Napoli 28.10.1978				
----------------------	--	--	--	--

- dal 26 maggio al 29 giugno 2010 non vi è traffico;
- il 30 giugno 2010 chiama:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	De Martino Giuseppe	17:52:19	107"	A 30 Km 27,5 Palma Campania	Via Irpinia, 1 zona Gianturco

- il 1 luglio 2010 chiama:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	De Martino Giuseppe	20:31:57	64"	via Torino Casagiove	Autostrada del Sole San Nicola Ovest A/1

- dal 2 luglio al 4 luglio 2010 non vi è traffico;
- il 5 luglio 2010 chiama:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	De Martino Giuseppe	18:34:16	92"	via Serino,snc Ottaviano	c/o sito Rai Santa Maria a Vico

- dal 6 luglio al 18 ottobre 2010 non vi è traffico;
- il 19 ottobre 2010 chiama:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	La Monica Enrico, nato a Vibo Valentia il 06.10.1967	11:55:47	455"	Non rilevata	Via Cupa Cesa località Paradiso Succivo

Conversazioni ricevute sull'utenza - entranti:

- dal 5 marzo al 5 luglio 2009 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- dal 6 al 23 luglio 2009 non vi è traffico;
- il 24 luglio 2009 viene chiamato (non c'è conversazione):

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	Da interrogazione all'A.G. Web di Vodafone, non si rileva l'intestatario	09:51:41	27"		Nord Italia

- dal 25 al 27 luglio 2009 non vi è traffico;
- il 28 luglio 2009 viene chiamato(non c'è conversazione):

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	Da interrogazione all'A.G. Web di Vodafone, non si rileva l'intestatario	20:52:04	4"		Nord Italia

- dal 29 luglio 2009 al 6 febbraio 2010 non vi è traffico;
- dal 7 febbraio al 2 marzo 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- il 3 marzo 2010 riceve un SMS da:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	Citterio Giovanna	15:00:59	00"	non rilevata	Non rilevata

- dal 4 marzo al 9 marzo 2010 non vi è traffico;
- il 10 marzo 2010 viene chiamato (non c'è conversazione):

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	Citterio Giovanna	12:50:46	5"	non rilevata	non rilevata

- dall'11 marzo al 11 maggio 2010 non vi è traffico;
- dal 12 al 16 maggio 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- il 25 maggio 2010 viene chiamato da:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	Campochiaro Flora nata a Napoli 28.10.1978	09:31:14	88"	C.D. Isola G/4 Napoli	Via G. Campano 93 Piscinola Napoli

- dal 26 al 31 maggio 2010 non vi è traffico;
- dal 1 al 2 giugno 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- dal 3 giugno al 14 luglio 2010 non vi è traffico;
- il 15 luglio 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- dal 16 al 21 luglio 2010 non vi è traffico;
- il 22 luglio 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- il 23 luglio 2010 non vi è traffico;
- il 24 luglio 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- il 25 luglio 2010 non vi è traffico;
- dal 26 al 27 luglio 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- il 28 luglio al 27 settembre 2010 non vi è traffico;
- ~~il 28 settembre 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;~~

- dal 29 settembre al 13 ottobre 2010 non vi è traffico;
- il 14 ottobre 2010 riceve un SMS da:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	Citterio Giovanna	13:38:32	00"	non rilevata	non rilevata

- il 15 ottobre 2010 riceve un SMS da:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	Santambrogio Valeria, nata a Carate Brianza (MI) 24.10.1988	20:16:05	00"	non rilevata	non rilevata

- dal 16 al 18 ottobre 2010 non vi è traffico;
- il 19 ottobre 2010 il traffico è limitato a messaggi inviati dal gestore telefonico;
- dal 20 ottobre al 12 novembre 2010 non vi è traffico;
- il 13 novembre 2010 viene chiamato (non c'è conversazione):

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
		09:09:48	12"	non rilevata	non rilevata
		09:10:17	00"	non rilevata	non rilevata
	Buzzella Rosa	17:32:40	1"		

L'esame delle risultanze sopra descritte ha consentito di individuare solo due soggetti che hanno avuto contatti telefonici con l'utenza intestata a KODWOR Dut e, segnatamente:

- ALTRUDE Rosario, intestatario e usuario dell'utenza
- CAMPOCHIARO Flora, intestataria e usuaria dell'utenza

Al fine di acquisire ulteriori elementi utili al prosieguo delle indagini è stato contattato telefonicamente ALTRUDE Rosario, il quale ha dichiarato che, benché residente a Napoli, attualmente per motivi di lavoro si trova a Parma.

Inoltre, CAMPOCHIARO Flora, da identificarsi nell'omonima, nata a Napoli il 28.10.1978, escussa in atti l'8.03.2011, ha tra l'altro dichiarato:

"Sono coniugata con Di Napoli Antonio, nato a Napoli l'1.08.1982 pescivendolo nel mercato rionale di via Ferrara quartiere Vasto-Arenaccia ... attualmente ... detenuto a Poggioreale dal 15.06.2010 con l'accusa di tentata estorsione ai danni di una donna rumena ... la scheda telefonica relativa all'utenza è stata da me attivata da circa 5 anni. Generalmente utilizzo io questa scheda, ma non posso escludere che anche mio marito, saltuariamente, ne ha fatto uso. In ordine alla chiamata ricevuta sulla mia scheda il 25.05.2010 alle ore 09:28:36 dal numero mobile e la chiamata effettuata dal mio cellulare verso questa utenza, nello stesso giorno, alle ore 09:31:15 di cui voi mi dite, faccio presente di non conoscere questa utenza e di non averla mai contattata ...non posso escludere che la chiamata sia stata ricevuta e poi effettuata da mio marito. Non conosco e non intrattengo rapporti con appartenenti alle forze di polizia né con stranieri..."

Successivamente a seguito di un filtro, sulle utenze in uso ai soggetti monitorati nell'ambito della vicenda De Martino, si è accertato che NUZZO Giuseppe, con l'utenza di servizio nr. , ha effettuato la seguente chiamata:

UTENZA	INTESTATARIO	ORA	DURATA	CELLA CHIAMATO	CELLA CHIAMANTE
	DI NAPOLI Amalia, nata a Napoli il 9.09.1979	12:28:37	49	C.so Novara, 10 Napoli	C.so Vittorio Emanuele Napoli

Gli accertamenti eseguiti con le banche dati in uso al Corpo hanno evidenziato che DI NAPOLI Amalia è sorella di

⇒ DI NAPOLI Antonio - marito di CAMPOCHIARO Flora -, nato a Napoli il 01.08.1982 .

DI NAPOLI Amalia escussa in atti il 9 marzo 2011 ha, tra l'altro, dichiarato:

"La scheda telefonica relativa all'utenza è stata da me acquistata qualche anno fa. La stessa, fin dall'acquisto, è in uso a mia madre GAROFALO Vincenza ... non conosco l'utenza di cui mi chiedete conto nè ho mai chiamato e/o ricevuto chiamate dalla stessa ..."

GAROFALO Vincenza, nata a Napoli il 7.11.1958 escussa in atti il 9.03.2011 ha, tra l'altro, dichiarato:

“” la scheda telefonica relativa all’utenza ... è stata acquistata da mia figlia Di Napoli Amalia. La stessa, fin dall’acquisto, è in uso a me. ... Preciso che ne faccio un utilizzo molto limitato, tanto è vero che spesso ho il telefono sempre spento presso la mia abitazione. In ordine alle chiamate ricevute sulla mia scheda l’11 giugno 2010, rispettivamente alle ore 10:07:40 e alle 12:28:37 dal numero mobile di cui voi mi chiedete conto, faccio presente di non conoscere questa utenza e di non aver mai ricevuto personalmente chiamate dalla stessa. Non posso escludere che il mio cellulare o la relativa scheda sia stata utilizzata qualche volta da mio figlio Antonio ... come ho già detto, spesso lo lascio a casa anche in mia assenza

.....omissis...

E’ dunque ampiamente dimostrato e confermato, anche dall’annotazione appena riportata, che la scheda telefonica n. , intestata a **KODWOR Dut**, era in uso a Nuzzo Giuseppe, verosimilmente unica persona al mondo che intrattiene rapporti telefonici con il pescivendolo Di Napoli, con l’industriale De Martino e con il Maresciallo La Monica.

Allo scopo di svelare le ragioni di tutta questa febbrile attività descritta dalla polizia giudiziaria, il pubblico ministero ha ascoltato l’ingegnere Mauro Moretti, amministratore di Trenitalia.

L’esistenza di rapporti tra Moretti e Papa, invero, emergeva da alcune fonti di prova. Ad esempio, alla moglie di **La Monica Enrico**, all’aeroporto di Malpensa, è stata sequestrata una *pen drive* che contiene una rubrica e che è apparsa riconducibile a Papa (sul punto basta verificare i numeri telefonici inseriti in rubrica sotto la voce “*io*”). In questa rubrica, vi anche il numero di **Moretti**, il quale, salvo improbabili casi di omonimia, dovrebbe essere l’attuale amministratore (e già responsabile dell’ufficio tecnico di cui parla lo stesso **De Martino**) di **FERROVIE DELLO STATO spa** ovvero uno dei destinatari, diretto o indiretti, proprio della denuncia del **De Martino**¹⁷. Anche volendo prescindere da questo elemento, comunque, Bisignani Luigi, il 9 marzo 2011, ha affermato: “*Mi chiedete se il Papa conosceva il Moretti e se il Papa stesso poteva*

¹⁷ La perquisizione ed il successivo sequestro riguardava la moglie di La Monica, peraltro trovata in possesso di una notevole somma di denaro. Il fatto che ella detenesse una rubrica del parlamentare è risultato solo in modo del tutto casuale ed occasionale. Il sequestro della *pen drive* è atto utilizzabile. L’art. 6 della legge 140/2003 si riferisce solo ai verbali ed alle registrazioni delle conversazioni nonché ai tabulati. Trattandosi di una disposizione riconducibile al *genus* delle immunità, va interpretata in modo restrittivo e puntuale.

avere interesse a proteggere e a tutelare Moretti; vi dico che sicuramente il Papa conosceva bene il Moretti dal momento che frequentavamo entrambi casa di Troia .."

Moretti, sentito il 7 marzo 2011, ha dichiarato: *"... Ho conosciuto Luigi Bisignani tanti anni fa, all'epoca di Necci, e poi l'ho rivisto ogni tanto ... il Bisignani ricordo che qualche anno fa mi parlò di tale società e di alcuni problemi collegati a delle omologazioni che tale società doveva ottenere. Non ricordo nulla altro e non so che fine abbiano fatto le omologazioni ... Sì, ho conosciuto Alfonso Papa quando era (vice) capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Castelli; ricordo che siamo stati qualche volta a cena insieme unitamente ad altre persone; **più recentemente mi ha chiamato per protestare e per lamentarsi di un episodio specifico che gli era capitato su un treno; mi pare si trattasse di una vicenda connessa ad un alterco che il Papa aveva avuto con un controllore**"*.

Le stesse spiegazioni offerte da Bisignani sulla vicenda, seppure confermano l'interessamento di Papa alla vicenda della denuncia del Di Martino, appaiono tuttavia inattendibili. In particolare, Bisignani ha riferito in data 9 marzo 2011:

"...omissis ... Mi chiedete della vicenda inerente alla IB ITALIAN BRAKES spa di De Martino Giuseppe; al riguardo vi dico che il De Martino mi disse di voler denunciare le Ferrovie - Trenitalia perché riteneva di essere vessato dalle Ferrovie stesse e da Moretti e ciò perché - a detta del De Martino - il Moretti - e i rappresentanti di Ferrovie - aveva interesse a favorire una lobby tedesca; fu così che io misi in contatto il De Martino con il Papa, e al De Martino diedi il numero del Papa. Al riguardo il Papa mi disse che se ne sarebbe occupato lui e che avrebbe aiutato il De Martino a sporgere la denuncia facendo in modo che dell'inchiesta si occupasse chi si stava già occupando delle Ferrovie. Non so come sia andata la vicenda, apprendo solo oggi di come siano andate le cose. Moretti mi fu presentato da Carlo Necci che mi disse, presentandomi Moretti, questo "è la mia carta di credito con i sindacati e con il partito comunista"; ricordo anche che il Moretti quando doveva diventare Amministratore Delegato delle Ferrovie mi è venuto a trovare parecchie volte chiedendo di aiutarlo."

2. Conclusioni in fatto sul capo b) della contestazione cautelare.

La complessa attività d'indagine ha permesso accertare alcuni fatti. In particolare,

- è dimostrato che De Martino aveva intenzione di presentare un esposto – denuncia all’Autorità Giudiziaria per lamentare condotte illecite delle Ferrovie e, specificamente, dell’amministratore delegato Moretti Mauro;

- è credibile De Martino quando afferma di aver informato il suo socio Bisignani Luigi di tale intenzione. Egli ha anche fornito una copia della denuncia a Bisignani inviandola per mail. Lo stesso Bisignani, del resto, ha confermato di aver saputo dell’intenzione di presentare la denuncia direttamente da De Martino;

- Bisignani ha riferito di aver informato Papa Alfonso della volontà. Al riguardo, ha affermato: ***“Papa mi disse che se ne sarebbe occupato lui e che avrebbe aiutato il De Martino a sporgere la denuncia facendo in modo che dell’inchiesta si occupasse chi si stava già occupando delle Ferrovie”***.

- l’affermazione di Bisignani, secondo cui Papa avrebbe aiutato De Martino a sporgere denuncia non è credibile per ragioni che appaiono insuperabili:

1) contrasta in modo irrimediabile con la versione di De Martino, che ha, invece, ampiamente spiegato che Bisignani era contrario a scontrarsi con il gruppo dirigente delle Ferrovie ed specificamente con Moretti e non si comprende perché De Martino sul punto abbia voluto mentire;

2) all’epoca dei contatti Papa – La Monica - Nuzzo, avviati alla fine di giugno del 2010, non erano state ancora eseguite le ordinanze cautelari relative all’indagine Trenitalia. Ne consegue che Papa non poteva fare ***“in modo che dell’inchiesta si occupasse chi si stava già occupando delle Ferrovie”***;

- De Martino ha negato di aver ricevuto il numero di Papa da Bisignani. Egli è credibile, si ribadisce, perché, all’epoca in cui è avvenuto l’incontro con Bisignani, quest’ultimo non poteva sapere che a Napoli vi era un’indagine sulle Ferrovie, non essendo ancora stati eseguiti i provvedimenti cautelare emessi da questo giudice;

- è dunque ragionevole ritenere che Bisignani abbia mentito laddove ha riferito che lui stesso, proprio per agevolare il corso delle indagini, aveva addirittura richiesto a Papa di portare la denuncia ai pubblici ministeri – evidentemente napoletani - che già si occupavano di ferrovie;

- è provato che De Martino è stato contatto da Nuzzo Giuseppe, agente di polizia, il quale non stava svolgendo alcuna attività istituzionale. A sua volta Nuzzo, nei momenti in cui svolgeva tale azione era in contatto con La Monica. Del resto, **non si comprende quale potesse essere l’interesse di un agente del Commissariato Vasto – Arenaccia di contattare De Martino ed ricevere una serie di informazioni da parte di questi, fuori dall’attività di ufficio, in posti improbabili;**

- è dimostrato dalle dichiarazioni di De Martino che Nuzzo ha ricevuto, oltre alle informazioni di De Martino, anche una copia dell’esposto - denuncia – lo stesso che De

Martino aveva inviato a Bisignani e che, poi, sempre De Martino ha consegnato al pubblico ministero;

- sempre le dichiarazioni di De Martino, che appare attendibile, dimostrano che il suo interlocutore, per un verso, ha adoperato espressioni ed comportamenti intimidatori (ad esempio, quando ha detto che le conversazioni sarebbero state registrate o quando ha fissato incontri in luoghi incredibili), per altro verso, si è limitato, in occasione del primo incontro, a dirgli che gli avrebbe fatto sapere e, in occasione del secondo incontro a chiedergli se voleva essere sentito in un “interrogatorio” per formalizzare la denuncia e, significativamente dopo l’esecuzione delle misure cautelari a carico di dirigenti di Trenitalia per il reato di corruzione, se i dirigenti di questa impresa pubblica gli avevano mai chiesto denaro;

- Moretti ha ammesso di essere stato contattato da Papa nel corso dell’estate del 2010; al riguardo, ha indicato motivi che sembrano poco verosimili, essendo francamente impensabile che un parlamentare, per quanto lo si possa immaginare insofferente, potesse avere disturbato addirittura l’Amministratore delegato delle Ferrovie nazionali e non, ad esempio, un qualsiasi capo stazione addetto alla clientela, per protestare contro un non meglio indicato controllore, reo di mancato riguardo nei suoi confronti;

- nel prosieguo di questa ordinanza saranno illustrate le dichiarazioni di taluni imprenditori che hanno raccontato delle richieste di denaro o altre utilità di Papa Alfonso in cambio di informazioni su procedimenti penali in corso. Tra le altre si citano le inequivocabili affermazioni di Gallo e Fasolino, rispetto alle quali sussistono notevoli riscontri documentali.

3. Conclusioni in diritto sui reati di cui al capo b) della contestazione cautelare.

Le indagini, dunque, hanno svelato che uomini delle forze dell’ordine (La Monica, Nuzzo) e delle istituzioni (Papa) hanno svolto “in privato” un’attività di raccolta di informazioni relative ad una denuncia.

Queste condotte vanno qualificate sul piano giuridico.

Il pubblico ministero, in primo luogo, ha prospettato il reato di tentativo di concussione.

Gli indagati, invero, rispettivamente come Carabiniere e come Agente della Polizia di Stato, non erano titolari di alcuna competenza o di alcun potere relativo all’attività che è stata compiuta. E’ anche necessario aggiungere che il modo con cui è

stata compiuta quest'attività – in un'area di servizio, in una stazione - non ha nulla della normale e lecita azione della polizia giudiziaria.

La qualità soggettiva, tuttavia, ha reso possibile la raccolta delle informazioni di De Martino il quale, solo perché contattato da un appartenente alle forze dell'ordine, si è determinato a rendere dichiarazioni ed a consegnare una copia del suo esposto.

De Martino, in altri termini, ha agito nella convinzione che l'appartenente alle forze dell'ordine con cui parlava potesse aiutarlo.

Se Nuzzo non avesse comunicato al suo interlocutore di essere un pubblico ufficiale, in termini ulteriormente diversi, non avrebbe ricevuto alcuna informazione.

Ritiene il giudicante, pertanto, che sia stata accertata da parte di Nuzzo e di La Monica una **strumentalizzazione** dell'ufficio pubblico rivestito, qualificabile come **abuso della qualità**.

Le stesse parole di De Martino permettono di escludere la ricorrenza di una condotta di costrizione rilevante per la configurazione del reato di concussione che, come è noto, può avvenire nella forma della violenza o della minaccia. Nel caso di specie, la minaccia non è configurabile neanche in maniera implicita o larvata.

La valutazione complessiva della condotta degli indagati, così come ampiamente descritta da De Martino, non permette di ravvisare neppure una condotta di induzione a dare o promettere denaro o altra utilità che integra il reato di concussione.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente, invero, ravvisa l'induzione contemplata dalla fattispecie della concussione in un vasto orizzonte di comportamenti che vanno dall'inganno fino a qualsivoglia forma di condizionamento delle determinazioni della vittima che risulti più blanda del costringimento. Assecondando la vocazione estensiva del concetto, s'identifica l'induzione nel caso di condotte di persuasione, di convinzione o di suggestione. Tali termini, talvolta, sono impiegati in modo cumulativo o alternativo, con la specificazione che queste attività possono manifestarsi anche in modo larvato o mediato oppure in sistematici atteggiamenti. L'induzione può essere realizzata in qualsiasi forma, con allusioni, prospettazioni maliziose, atteggiamenti surrettizi, finanche con il silenzio. Tutti questi comportamenti sono accomunati dal fatto che provocano nella vittima la convinzione di dover sottostare alla richiesta del pubblico agente per evitare conseguenze pregiudizievoli.

La condotta, allora, sembra delimitata dalla giurisprudenza in negativo, nel senso che rientra in tale definizione qualsiasi comportamento non caratterizzato dalla violenza psichica della costrizione, ma idoneo a provocare scelte della vittima non libere. Talune pronunce, pertanto, tralasciando qualsiasi indugio, affermano che *"le modalità del comportamento concussorio sfuggono alla possibilità di una rigorosa delimitazione in chiave descrittiva attraverso predeterminate regole sematiche"* . *"potendo enuclearsi*

tanto a mezzo di simboli quanto a mezzo di segnali, entrambi idonei a creare quel timore nel soggetto passivo in grado di indurlo all'atto di disposizione".

La giurisprudenza, pertanto, ricostruisce la tipicità del fatto di concussione, piuttosto che su peculiari caratteristiche della condotta di costrizione e di induzione, intorno all'idoneità del comportamento a provocare lo stato di soggezione psicologica della vittima che deve essere condizionata nella sua volontà. Riconosciuta una situazione in grado di causare una tale intimidazione, in altri termini, la condotta dell'agente, quale che sia stata in concreto la sua forma, assume la qualifica d'induzione penalmente rilevante.

E' questa la ragione per la quale la giurisprudenza continua a soffermarsi sul *metus publicae potestatis*, che è reso proprio con il riferimento allo stato di soggezione della vittima, ancorché non si traduca in un effettivo timore.

Nel caso di specie, le condotte tenute dagli indagati non permettono, con sufficiente tranquillità, di ravvisare elementi indiziari gravi di una situazione in grado di causare una tale intimidazione.

De Martino ha precisato che il suo interlocutore ha adoperato espressioni che possono avere una connotazione intimidatoria (ad esempio, quando ha detto che le conversazioni sarebbero state registrate) ed ha tenuto comportamenti che analogamente potrebbero ingenerare timore (ad esempio quando ha fissato incontri in luoghi improbabili).

Nuzzo, peraltro, si è limitato, in occasione del primo incontro, a dire a De Martino che gli avrebbe fatto sapere (*"... l'uomo rivolgendosi a me mi ha chiesto cosa avevo da dire su TRENITALIA spa e io, in un colloquio durato circa mezz'ora, ho raccontato quello che ho detto oggi a voi, consegnandogli, inoltre, un mio promemoria il cui contenuto è più o meno equivalente alla memoria che oggi ho consegnato a voi (senza però allegati); alla fine non ho visto in quale auto il mio interlocutore è salito anche se è andato a piedi verso l'uscita dove c'era ancora l'auto dei CC; il suddetto interlocutore non si è presentato, e cioè non mi ha detto il suo nome e la sua presunta qualifica. L'uomo mi ha detto che mi avrebbero fatto sapere. ..."*).

All'esito del secondo incontro, poi, Nuzzo si è limitato a chiedergli se voleva essere sentito in un "interrogatorio" per formalizzare la denuncia e, significativamente dopo l'esecuzione delle misure cautelari a carico di dirigenti di Trenitalia per il reato di corruzione, se i dirigenti di questa impresa pubblica gli avevano mai chiesto denaro (*"...tale secondo incontro è durato, pochi minuti e il mio interlocutore mi ha semplicemente chiesto se io avrei desiderato presentare una denuncia o se avrei desiderato essere convocato per rendere un interrogatorio; ancora il suddetto interlocutore mi ha chiesto se io avessi un avvocato e se avessi mai ricevuto richieste di*

danaro da parte di dirigenti di TRENITALIA spa; ci siamo salutati e il mio interlocutore mi ha detto che mi avrebbe contattato; poi nulla più ho saputo; dopo ho raccontato tutto al mio avvocato e, quindi, ho deciso di presentarmi innanzi a voi. ...").

In altri termini, pur ricorrendo taluni atteggiamenti intimidatori che sono avvenuti in un contesto particolare, le condotte specificamente tenute non sembrano rivolte a dissuadere De Martino dallo sporgere la denuncia, quando piuttosto ad acquisire informazioni (che, verosimilmente, sarebbero state usate come è avvenuto per altri imprenditori come Gallo¹⁸).

Né una condotta concussiva, allo stato, può essere ipotizzata nei confronti di Moretti. Seppur non sembra verosimile la ragione che è stata addotta dall'amministratore delegato di Trenitalia, a capo di un'azienda con migliaia di dipendenti e che affronta quotidianamente problemi presumibilmente enormi, per giustificare la telefonata di Papa, in difetto di diverse indicazioni da parte di questi bisogna certamente fermarsi. Resta una mera ipotesi investigativa quella secondo cui gli indagati intendevano acquisire un'utilità costituita da una sorta di potere d'interdizione e di ricatto sulla dirigenza di Trenitalia che avrebbero potuto esercitare solo se la vicenda non fosse stata sottoposta al vaglio della Autorità Giudiziaria.

Neppure appaiono sussistere elementi indiziari gravi del reato di favoreggiamento personale. Allo stato appare una supposizione investigativa quella secondo cui, per mezzo della descritta condotta, ritardando per un tempo apprezzabile l'inoltro della denuncia medesima alla "naturale" cognizione dell'Autorità competente, gli indagati avrebbero ritardato, correlativamente, lo svolgimento di qualsivoglia attività investigativa in ordine ai temi e, soprattutto, nei confronti dei soggetti destinatari della denuncia in oggetto (e cioè la dirigenza di Trenitalia), aiutando così gli stessi a sottrarsi e ad eludere le indagini medesime.

La consegna di una copia della denuncia da parte di De Martino a Nuzzo, infatti, non precludeva allo stesso di presentarsi in Procura, come poi ha fatto, depositando il medesimo atto.

¹⁸ Si tratta della vicenda di cui al capo n) su cui ci si soffermerà nel prosieguo.

Paragrafo terzo

Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni effettuate nel corso delle indagini.

1. Il regime giuridico delle intercettazioni nei confronti dei parlamentari.

1.0. La disciplina delle immunità processuali dei parlamentari ha dato adito a incertezze fin dal suo debutto nel panorama legislativo. Il tema più sensibile è certamente quello delle intercettazioni in cui sono coinvolti membri delle Camere.

La cornice normativa in cui ci si muove è segnata dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003, attuativa del disposto dell'art. 68 Cost. nella versione modificata dalla legge cost. 29-10-1993 che ha sostituito l'autorizzazione a procedere con quella *ad acta*, necessaria per sottoporre i parlamentari ad una serie di atti processuali. L'attuazione della previsione costituzionale da parte del legislatore ordinario ha complicato notevolmente il panorama legislativo perché la legge n. 140/2003 ha distinto fra l'autorizzazione *ex ante*, da richiedere quando occorra "eseguire" un'intercettazione "nei confronti di un membro del parlamento" (art. 4, co. 1) e l'autorizzazione *ex post* quando sia "necessario utilizzare" nel procedimento penale conversazioni o comunicazioni cui abbiano "preso parte" parlamentari, ma che sono state captate nell'ambito di "procedimenti riguardanti terzi" (art. 6, co. 1).

L'art. 4 della legge n. 140/2003, infatti, dispone che "quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento ... intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni ... l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene". In attesa dell'autorizzazione, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

La norma, dunque, prevede l'autorizzazione *ad acta* per le intercettazioni dirette, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza. Ampliando la previsione dell'art. 68 cost. trova applicazione anche per l'acquisizione dei tabulati di comunicazioni.

E' possibile, tuttavia, che le conversazioni di un parlamentare siano intercettate fortuitamente o casualmente nel corso di attività d'indagine che riguarda terzi.

L'art. 6 della medesima legge n. 140 del 2003, per le intercettazioni che esulano dalla previsione dell'art. 4, stabilisce che il giudice per le indagini preliminari, se una delle parti processuali ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati telefonici, debba fissare un'udienza camerale nelle forme di cui all'art. 268, co. 6, c.p.p.. In questa udienza, sentite le parti, il giudice per le indagini preliminari, se reputa

necessario l'impiego processuale delle conversazioni intercettate in modo casuale, richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

1.1. Il confine tra le due ipotesi descritte dalla legge n. 140/2003, ben presto, è apparso **labile** agli interpreti ed ha generato dubbi di costituzionalità.

La Corte Costituzionale, in particolare, nel 2007, è stata investita della questione di legittimità relativa all'utilizzazione processuale nei confronti dei terzi di conversazioni a cui hanno preso parte parlamentari. La formulazione dell'art. 6 della legge n. 140/2003, infatti, era tale che sembrava necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare con il quale era avvenuta la conversazione anche per impiegare le telefonate nei confronti del terzo.

La Corte, con la sentenza **23 novembre 2007 n. 390**, al fine di chiarire i rapporti intercorrenti tra le fattispecie regolate dagli art. 4 e 6 della legge 140/2003, ha distinto le intercettazioni dirette (cioè quelle compiute su utenze o in luoghi riferibili al parlamentare) da quelle indirette (disposte su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi, ma che mirano, comunque, a captare le conversazioni e le comunicazioni del membro del Parlamento). La Corte ha spiegato che l'art. 4 impone l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare per entrambi i tipi di intercettazione, attuando espressamente il disposto dell'art. 68, co. 3, Cost.: *“La disciplina dell'autorizzazione preventiva deve ritenersi destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti”*¹⁹.

¹⁹ Nella stessa decisione la Corte ha delineato la *ratio* dell'art. 68 Cost. La disposizione mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. I destinatari della tutela, tuttavia, non sono i parlamentari *uti singuli*, ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure *de libertate*) e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario. L'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003 postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati. Richiedendo il preventivo assenso della Camera di appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale. L'ulteriore garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è

Residua un terzo *genus*, quello delle intercettazioni casuali o fortuite, che hanno ad oggetto le registrazioni delle conversazioni di parlamentari avvenute occasionalmente nel corso di captazioni che hanno come diretta destinataria una terza persona. A questo caso si riferisce l'art. 6 della legge n. 140 del 2003 come si evince dall'incipit dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003: *"Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4 ..."*.

Per questa ipotesi, la disposizione legislativa di attuazione dell'art. 68 Cost. prevede un'autorizzazione *ex post* della Camera di appartenenza del parlamentare.

1.2. La formulazione dell'art. 6, co. 2, 5 e 6, legge n. 140 del 2003, dunque, era tale che trovava applicazione sia a tutela dei parlamentari ascoltati casualmente o fortuitamente, sia nei riguardi dei terzi intercettati durante colloqui con i titolari della garanzia in esame. Anche per l'utilizzazione processuale delle conversazioni nei confronti dei terzi, infatti, sembrava necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare.

La norma appena citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza 23 novembre 2007 n. 390 *"nella parte in cui si stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate"*²⁰.

La sentenza della Corte Costituzionale, pertanto, ha aperto uno spazio notevole all'utilizzazione delle conversazioni avvenuta con parlamentari nei confronti dei terzi, dichiarando illegittimo l'art. 6 della legge n. 140/2003 nella parte in cui prevedeva la distruzione e l'inutilizzabilità delle captazioni anche nei riguardi di costoro. La decisione è stata accolta come una sostanziale delimitazione dell'area operativa dell'immunità processuale al solo parlamentare.

1.3. Nella medesima decisione, infatti, la Corte Costituzionale ha colto l'occasione per ipotizzare seriamente la sopravvivenza dell'art. 6 relativo alle intercettazioni casuali dei parlamentari nell'ordinamento. In particolare, secondo la Consulta, *"non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo a posteriori sulle intercettazioni occasionali"* dal testo dell'art. 68, co. 3, Cost.. La norma si riferisce alla *"sottoposizione"* del parlamentare a intercettazione e prevede una autorizzazione *ex*

strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività.

²⁰ Corte costituzionale, sentenza 23 novembre 2007 n. 390.